

**CULPA LEVIS SINE IMPERITIA NON EXCUSAT:
IL PRINCIPIO SI RITRAE E GIUNGE LA PRIMA
ASSOLUZIONE DI LEGITTIMITÀ PER LA LEGGE BALDUZZI**

Nota a [Corte di Cassazione, Sez. IV, 19 gennaio 2015 \(dep. 6 marzo 2015\), n. 9923,](#)

Est. Piccialli, Imp. Manzo

di Paolo Piras

SOMMARIO: 1. *Culpa levis sine imperitia non excusat.* – 2. *La stricta imperitia.* – 3. Altri casi di esclusa imperizia. – 4. La sentenza *Manzo*. – 5. Il futuro del principio.

1. *Culpa levis sine imperitia non excusat.*

Il limite dell'imperizia: solo l'imperizia rileva nell'applicazione dell'art. 3, I co., legge 189/12 (c.d. legge Balduzzi). Le altre forme di colpa, negligenza e imprudenza, non rilevano. L'art. 3 della Balduzzi è quindi inapplicabile nelle ipotesi di colpa per negligenza o imprudenza.

In sintesi: *culpa levis sine imperitia non excusat*. Questo principio è stato plasmato in giurisprudenza con la demiurga sentenza *Pagano*¹. E calorosamente accolto dalla *Cantore*². Ha ricevuto il sigillo fumante della Corte Costituzionale³. Per poi consolidarsi⁴.

Il principio è un frutto interpretativo dell'art 3 cit., il cui tenore letterale non distingue fra le forme di colpa. Ma espressamente prevede che il sanitario che "...si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde

¹ Cass. pen., Sez. IV, 24 gennaio 2013 (dep. 11 marzo 2013), n. 11493, est. Piccialli, imp. Pagano, [in questa Rivista](#), 29 marzo 2013.

² Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio (dep. 9 aprile 2013), n. 16237, est. Blaiotta, imp. Cantore, [in questa Rivista](#), 11 aprile 2013, con osservazioni di [VIGANÒ, Linee guida, sapere scientifico e responsabilità del medico in una importante sentenza della Cassazione](#) e con note di [CUPELLI, I limiti di una codificazione terapeutica \(a proposito di colpa grave del medico e linee guida\)](#), 10 giugno 2013, e [ROIATI, Il ruolo del sapere scientifico e l'individuazione della colpa lieve nel cono d'ombra della prescrizione](#), 20 maggio 2013.

³ Corte Cost., ord. 6 dicembre 2013, n. 295, est. Frigo, [in questa Rivista](#), 9 dicembre 2013, con osservazioni di [GATTA, Colpa medica e linee-guida: manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto Balduzzi sollevata dal Tribunale di Milano](#)

⁴ V. le sentenze citate nei par. 2 e 3.

penalmente per colpa lieve”⁵. Dalla lettera della legge non risulta quindi alcuna limitazione all’imperizia⁶.

Il frutto interpretativo, limitante la disposizione legislativa all’imperizia, matura per l’affermazione che le linee guida contengono solo regole di perizia. Pertanto, attenersi a linee guida quando non ci si doveva attenere, importa insufficiente capacità professionale, cioè imperizia. Nitidamente, l’interpretazione può essere schematizzata in un sillogismo. Premessa maggiore: la Balduzzi ha ad oggetto le linee guida; premessa minore: le linee guida contengono solo regole di perizia; conclusione: la Balduzzi ha ad oggetto solo regole di perizia.

La restrizione interpretativa può venire detersa anche ponendo a confronto il tenore letterale dell’art. 3 della Balduzzi con la regola che invece risulta a interpretazione effettuata. Il tenore legislativo suona: “... non risponde penalmente per colpa lieve.” Ma per la giurisprudenza suona: “... non risponde penalmente per imperizia lieve”.

Negligenza e imprudenza vengono in tal modo respinte all’esterno dell’ambito applicativo, nel quale tuttavia potrebbero rientrare, non per nome, ma per cognome: colpa.

2. La *stricta imperitia*.

La portata limitante del principio *culpa levis sine imperitia non excusat* viene poi in giurisprudenza ulteriormente rafforzata.

Come già rilevato, in un primo momento si restringe la colpa rilevante ex art. 3 della Balduzzi alla sola imperizia. Poi viene ritagliata dall’area dell’imperizia una sua parte, che viene incollata nelle aree della negligenza e dell’imprudenza. Quindi un’interpretazione doppiamente restrittiva: prima della legge, sul termine *colpa* e poi del principio, sul termine *imperitia*.

Il principio suona quindi: *culpa levis sine (stricta) imperitia non excusat*. Solo l’imperizia e non tutta l’imperizia. E l’esito altro non può essere che un’ulteriore limitazione applicativa della Balduzzi.

Sorge ovviamente in modo impellente l’esigenza di tracciare i confini fra l’imperizia e le altre forme di colpa. Un’esigenza non avvertita fino ad oggi e che è

⁵ In generale sulla legge Balduzzi v. i contributi già pubblicati in *questa Rivista*, elencati nella colonna a destra (“documenti correlati”). V. anche le opere collettanee: *La responsabilità medica dopo il “Decreto Balduzzi”: una questione multidisciplinare*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale e del Diritto in campo Sanitario*, 2013, 2, con introduzione di VALLINI, *L’art. 3 del “Decreto Balduzzi” tra retaggi dottrinali, esigenze concrete, approssimazioni testuali, dubbi di costituzionalità*, 735 e ss. e con contributi di GIUNTA, DI LANDRO, NOCCO, GAGLIARDI, BREDA, CEMBRIANI. Nonché: *La colpa medica “non lieve” dopo la legge Balduzzi*, a cura di RISICATO, in *Giur. Ital.*, 2014, 2057, con contributi di ASMUNDO, CANZIO, RISICATO, SCURRIA e VALLINI.

⁶ Da ultimo, in dottrina, il dato è posto in chiaro rilievo da [ROIATI, Prime aperture interpretative a fronte della supposta limitazione della Balduzzi al solo profilo dell’imperizia](#), in *questa Rivista*, 23 marzo 2015, 4 e ss.

stata appunto generata dal principio in esame. E' un'esigenza definitoria delle nozioni di negligenza, imprudenza e imperizia.

La Cassazione non dà queste definizioni. Nelle sentenze ci si limita ad affermare che il caso di specie è un caso di negligenza o d'imprudenza. Dopodiché non resta che concludere che la Balduzzi non può trovare applicazione.

Il fenomeno si coglie a piene mani in alcuni casi di omesso approfondimento diagnostico. Si osservi questo caso⁷, ritenuto appunto non d'imperizia, ma di negligenza. Un paziente, reduce da un incidente stradale, presenta un quadro di sostenuta tachicardia e instabilità emodinamica tale da dover imporre trasfusione di emazie. Il paziente non viene lasciato solo neppure un minuto, tuttavia non si indaga l'ipotesi di pneumotorace, che è la causa che genera il quadro. Non si pone dunque la corretta diagnosi di pneumotorace. In sentenza si nega l'applicazione della Balduzzi, asserendo che la disposizione non involge ipotesi di colpa per negligenza.

Ma davvero questa è negligenza e non imperizia?

Secondo la dottrina tradizionale⁸, la negligenza è caratterizzata da una condotta omissiva, dal non agire quando si dovrebbe agire. Questa nozione è talvolta individuata mediante termini sinonimi quali disaccortezza, disattenzione, trascuratezza, noncuranza. Al contrario l'imprudenza è caratterizzata da una condotta attiva, dall'agire quando non si dovrebbe o dall'agire con modalità diverse da quelle doverose. Questa nozione è talvolta individuata anch'essa mediante termini sinonimi, quali avventatezza, temerarietà, precipitazione.

E l'imperizia? O si omette o si agisce. O si fa o non si fa. *Tertium non datur*, se la questione è posta in questi termini. E allora l'imperizia è un omettere o un agire, qualificato dal contrasto con regole tecniche, proprie di una certa professione. Un omettere o un agire professionalmente "dipinto". Una colpa "a colori".

Assumendo queste distinzioni, risulta negligenza l'omesso approfondimento diagnostico quando il paziente viene abbandonato a sé stesso, non viene curato. Altrimenti l'omesso approfondimento diagnostico importa imperizia: avviene che la malattia che genera il quadro non è indagata dal medico. In altri termini, non è posta in diagnosi differenziale. I dati clinici vengono sciupati, perché il medico legge male il quadro. Ebbene, la lettura di un quadro clinico è un atto medico che richiede cognizioni tecniche. Richiede competenza professionale, anche quando è semplice. In breve: richiede perizia. E allora non approfondire perché si è letto male il quadro, altro non può essere che imperizia.

Questo risulta essere avvenuto anche nell'anzidetto caso del pneumotorace nel paziente reduce da incidente stradale. Il paziente non viene affatto trascurato, ma l'ipotesi diagnostica di pneumotorace non viene indagata. A fronte di un quadro da approfondire anche in quella direzione diagnostica. Imperizia dunque, non negligenza.

⁷ Cass. pen., Sez. IV, 23 maggio 2014 (dep. 28 agosto 2014), n. 36347, est. Dovere, imp. Casana.

⁸ ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Milano, 1994, 334. Nell'ambito della colpa medica v. *amplius* M. e F. BILANCETTI, *La responsabilità penale e civile del medico*, Padova, 2010, 666 e ss.

Stesse considerazioni per un altro caso di omesso approfondimento diagnostico⁹. Il paziente presenta un quadro di ernia inguinale sinistra intasata e stipsi. Non viene indagata l'ipotesi di occlusione intestinale, che poi mortalmente si rivela. Si afferma che si tratta di un caso di negligenza e si nega dunque l'applicazione della Balduzzi.

Anche in questo caso ci troviamo dinnanzi ad un omesso approfondimento diagnostico, perché si è letto male il quadro. Non si è posta in diagnosi differenziale l'occlusione intestinale. Ma per la lettura di un quadro addominale, è fin troppo ovvio, ci vuole perizia. E l'errore di lettura altro non può comportare che imperizia.

3. Altri casi di esclusa imperizia.

La riduzione giurisprudenziale dell'area d'imperizia medica è fenomeno che merita ulteriore attenzione. Va messo bene a fuoco. Si tocca così con mano come il principio *culpa levis sine (stricta) imperitia non excusat* si risolve di fatto in una *interpretatio abrogans* della Balduzzi. Capace di spegnere qualsiasi speranza difensiva.

Mettiamo a fuoco il fenomeno di riduzione dell'area dell'imperizia con qualche altra classe di casi giurisprudenziali. Così possiamo bene assistere al sostanziale svuotamento giurisprudenziale del contenitore dell'imperizia.

Ritardato approfondimento diagnostico. Un paziente politraumatizzato da incidente stradale presenta rottura della milza e di visceri addominali, strumentalmente accertati. Viene ritardata la t.a.c. per approfondire l'indagine e il paziente viene poi perso, anche in questo caso, per occlusione intestinale. Viene affermato che il ritardo ha configurato una negligenza¹⁰.

Ebbene, se si eccettuano i casi di mero lassismo, anche il ritardo nell'approfondimento diagnostico consegue di solito ad un'errata lettura del quadro. Ci si accorge cioè in ritardo che il quadro può essere dovuto ad una malattia che prima, semplicemente, non è passata in mente al medico. E che quindi non è stata puntualmente posta in diagnosi differenziale. Ma è necessaria perizia, non diligenza, perché un'ipotesi diagnostica passi per tempo nella mente del medico.

Somministrazione farmacologica non appropriata. E' un caso di ritenuta imprudenza, anziché imperizia¹¹. Viene somministrata ossitocina, controindicata per il sospetto di macrosomia fetale, per le condizioni della gestante, cioè sesti gravida quarti para, senza neppure una gravidanza condotta a termine fisiologicamente e per l'assenza di attività uterina a ritmo regolare, risultante dal tracciato cardiocografico. Si afferma imprudenza nella somministrazione dell'ossitocina e viene negata l'applicazione della Balduzzi. Il *culpa levis sine imperitia non excusat* ancora una volta non perdona.

⁹ [Cass. pen., Sez. IV, 5 novembre 2013 \(dep. 5 maggio 2014\), n. 18430](#), est. Ciampi, imp. Loiotila.

¹⁰ [Cass. pen., Sez. IV, 9 gennaio \(dep. 6 marzo 2014\), n. 10929](#), est. Massafra, imp. Sabatino.

¹¹ [Cass. pen., Sez. IV, 20 maggio \(dep. 21 luglio 2014\), n. 32109](#), est. Ciampi, imp. Nenci.

Se però si esclude l'ipotesi di c.d. scelleratezza sanitaria, il trattamento farmacologico esige una previa lettura del quadro clinico. L'errata somministrazione farmacologica segue all'errata lettura del quadro come il giorno segue alla notte. Oppure il quadro è letto bene, ma non è corretta la scelta del farmaco. Dov'è l'imprudenza? C'è solo imperizia.

Errata diagnosi. In un paziente colpito da edema della glottide viene diagnosticata invece faringite, con prescrizione di terapia antibiotica. Vengono ritenute negligenza e imprudenza per avere il medico tralasciato di considerare i dati più significativi del quadro sintomatologico¹².

Ma quale può essere la causa dell'errore diagnostico se non un'errata lettura del quadro? E' un caso di scuola: nell'errore diagnostico c'è imperizia.

Dimissioni (affrettate?) del paziente. E' un caso noto, nel quale la Cassazione si è pronunciata due volte.¹³ Un paziente, ricoverato per un infarto, viene dimesso in adesione alle linee guida, essendo ormai compensato, asintomatico e con marcatori di necrosi negativi. Pur in presenza di fattori di rischio, che potevano giustificare la protrazione del ricovero: severità dell'infarto, diabete, obesità, ipercolesterolemia. Viene esclusa l'applicabilità della Balduzzi, non venendo in considerazione imperizia, ma negligenza e imprudenza, la cui effettiva sussistenza è rimessa per la seconda volta al giudice di rinvio. Ma la valutazione di un quadro post infartuale, per decidere le dimissioni, è atto medico che richiede perizia.

Le analizzate classi di casi coprono un'area amplissima della colpa medica. Se si ritiene che si tratti d'ipotesi di negligenza o d'imprudenza, che cosa resta dell'imperizia medica? Non una *stricta*, ma bensì una *vacua imperitia*.

Il principio *culpa levis sine imperitia non excusat*, molto caro alla giurisprudenza, finisce così per cancellare il *novum* apportato dalla Balduzzi. Si mostra come un'arma letale. Un paper destroyer giudiziario. Quando compare, ogni speranza é vana. C'è solo da sperare che non compaia.

4. La sentenza *Manzo*.

La speranza si avvera e giunge in Cassazione la prima assoluzione per la legge Balduzzi. Sentenza qui in commento.

Si ritiene qui che si tratti della prima assoluzione, perché nella ricerca si è pescato a strascico con reti a maglie strette. Non si può peraltro escludere che un altro pesce raro sia sfuggito alla cattura, infilandosi di taglio in una spaccatura del fondo.

¹² [Cass. pen., Sez. IV, 20 maggio 2014 \(dep. 4 settembre 2014\), n. 36891](#), est. D'Isa, imp. Lizzio.

¹³ [Cass. pen., Sez. III, 4 dicembre 2013 \(dep. 4 febbraio 2014\), n. 5460](#), est. Di Nicola, imp. Grassini. La precedente sentenza è Cass. pen., Sez. IV, 8254/11, est. Foti, imp. Grassini, [in questa Rivista](#); nonché in Cass. pen., 2012, 542 ss., con nota di CAMPANA, *La correlazione tra inosservanza e/o applicazione delle "linee guida" e responsabilità penale del medico* e di MARRA, *L'inosservanza delle cd. "linee guida" non esclude di per sé la colpa del medico*.

Una curiosità: l'estensore della sentenza è il primo estensore in Cassazione¹⁴ che ha negato l'applicazione della Balduzzi e il primo che l'ha applicata.

E' il caso di un paziente che clinicamente presenta astenia, ipotensione (una volta con sincope), edemi declivi, dispnea da sforzo e nel parlare. Strumentalmente sono segnalate alterazioni dell'elettrocardiogramma. Non viene svolto l'ecocardiogramma, esame che potrebbe porre in rilievo una miocardite, la malattia non svelata che genera il quadro da dietro il sipario e che poi porterà a morte il paziente.

Il medico, che non ha svolto l'ecocardiogramma, viene assolto a seguito del giudizio di merito. Si afferma che le linee guida ESC (acronimo di European Society of Cardiology) prevedono l'elettrocardiogramma quale esame di primo livello e l'ecocardiogramma, quale esame di secondo livello. Ad avviso del giudice non vi erano dati che dovessero indurre il medico a procedere all'esame di secondo livello. Ma anche a volere ipotizzare quei dati e quindi una colpa per l'omesso ecocardiogramma, si tratterebbe di una colpa che, per la complessità del quadro, sarebbe lieve e quindi non penalmente rilevante ex art. 3 l. Balduzzi.

Ricorre per Cassazione la parte civile. Rileva l'omesso approfondimento diagnostico e sostiene l'inapplicabilità della Balduzzi, trattandosi di omesso approfondimento diagnostico e quindi condotta da ricondurre a negligenza e imprudenza non ad imperizia. Sollecita l'ovvia e decisiva entrata in scena del *culpa levis sine imperitia non excusat*.

La Cassazione rigetta il ricorso. Condivide in primis la motivazione del giudice di merito circa l'assenza di dati che dovessero indurre a procedere ad un esame di secondo livello. Ricorda poi che si ha colpa grave, escludente l'applicazione della Balduzzi, quando la necessità di discostarsi dalle linee guida è macroscopica, immediatamente riconoscibile da qualunque altro sanitario al posto dell'imputato. Situazione non ricorrente nel caso di specie. Condivide infatti l'opinione del giudice di merito, per la quale, anche a volere ipotizzare dati inducenti ad allontanarsi dalle linee guida, si tratterebbe di necessità di discostarsi non macroscopica. Ma nulla dice in ordine all'invocato principio *culpa levis sine imperitia non excusat*. Eppure, viene in considerazione un omesso approfondimento diagnostico, il quale, come più volte rilevato, configura per la Cassazione non un'imperizia, ma una negligenza.

Il colosso *culpa levis sine imperitia non excusat* ha finalmente provato pietà e si è fatto da parte.

Perché il colosso si è fatto da parte? Ha davvero provato pietà? O è successo qualcos'altro? No. Nessuna pietà. E' un colosso che non prova pietà per nessuno. Ma combatte con lealtà. Non entra in scena quando ancora non è il suo turno.

Fuor di metafora: l'assoluzione è fondata in primis sull'assenza di dati che inducessero a discostarsi dalle linee guida. Quindi: le linee guida sono state rispettate e non si è ravvisato motivo per discostarsi. Il medico si è correttamente attenuto ad esse. Molto semplicemente: non c'è colpa.

¹⁴ Sentenza Pagano, cit. *supra* in nota 1.

Solo in secundis la sentenza prende in considerazione l'ipotesi del dovere di discostarsi dalle linee guida, che è presupposto essenziale per l'applicazione della legge Balduzzi. E nella quale legge la colpa è proprio quella dell'essersi attenuti a linee guida quando, per la particolarità del quadro, non ci si doveva attenere. E qui che ha un senso distinguere fra la negligenza, imprudenza o imperizia. E' questo il terreno di scontro del *culpa levis sine imperitia non excusat*, che lealmente esibisce il termine *culpa* fra i suoi connotati. Ha bisogno della colpa per battersi e allontanare dal campo negligenza e imprudenza.

Nella sentenza *Manzo* la Balduzzi viene applicata subordinatamente, per un solido rinforzo all'architettura motivazionale.

E' però ben concepibile che non si sarebbe applicata, se si fosse ritenuta la necessità di discostarsi dalle linee guida e quindi una colpa. In quel caso, il colosso sarebbe entrato in campo. Puntualmente e spietatamente.

5. Il futuro del principio.

Sul colosso *culpa levis sine imperitia non excusat* si sono abbattuti due precedenti nei quali non si esclude che le linee guida pongano regole di diligenza, con conseguente prospettabile applicazione della Balduzzi anche in ipotesi di negligenza, oltretutto d'imperizia¹⁵.

Tuttavia, si tratta solo di affermazioni poste incidentalmente nelle motivazioni, ma non necessarie per la decisione dei casi e quindi estranee alla *ratio decidendi*. Semplicemente *obiter dicta*, calati lì, più o meno per caso.

Quelle due sentenze sono state una sfida al colosso, che però ha prontamente reagito. Di poco successivamente, altra sentenza¹⁶ riafferma il *culpa levis sine imperitia non excusat* in un caso di dimenticanza di garza nell'addome della paziente. Oltre agli strumentisti, viene ritenuto responsabile anche il chirurgo. Questi invoca, anche in Cassazione, l'applicazione della Balduzzi, per le linee guida ministeriali¹⁷, che raccomandano il conteggio delle garze ad alta voce degli strumentisti e l'intervento del chirurgo qualora il conteggio risulti discordante. Ebbene, questa è raccomandazione di diligenza, non di perizia. Non c'è da seguire alcuna tecnica professionale per contare a voce alta o per richiamare chi sbaglia. E' così che il colosso ha gioco facile: *sine imperitia* la Balduzzi è inapplicabile e il ricorso viene reietto.

¹⁵ Cass. pen., Sez. IV, 9 ottobre 2014 (dep. 17 novembre 2014), n. 47289, est. Blaiotta, imp. Stefanetti, [in questa Rivista](#), 23 marzo 2015, con nota di [ROIATI, Prime aperture, cit.](#); nonché: Cass. pen., Sez. IV, 8 luglio 2014 (dep. 16 gennaio 2015), n. 2168, est. Esposito, imp. Anelli, in *Ced Cass.*, Rv. 261764.

¹⁶ Cass. pen., Sez. IV, 8 luglio 2014 (dep. 18 febbraio 2015), n. 7346, est. Esposito, imp. Sozzi, in *Ced Cass.*, Rv. 262243.

¹⁷ [Ministero della Salute, Raccomandazione n°2 del 31 marzo 2008 – Raccomandazione per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all'interno del sito chirurgico.](#)

Peraltro, questo caso concretizza l'ipotesi che le linee guida possono contenere regole di diligenza; ipotesi non nuova in dottrina.¹⁸ Ne costituisce una prova che mina il fondamento del colosso. Ricordiamo il sillogismo che costituisce il suo piedistallo. Premessa maggiore: la Balduzzi ha ad oggetto le linee guida; premessa minore: le linee guida contengono solo regole di perizia; conclusione: la Balduzzi ha ad oggetto solo regole di perizia. Salta la premessa minore. Salta quel *solo* della premessa che costituisce il cemento armato argomentativo. Quel *solo* è avverbio che a questo punto deve essere sostituito con *per lo più*, atteso che *per lo più* le linee guida contengono regole di perizia, ma non *sempre*. E' affermazione *soft* che del resto non è nuova in giurisprudenza: nella Cantore si afferma che la Balduzzi "...trova il suo terreno d'elezione nell'ambito dell'imperizia."¹⁹ Senza esclusività quindi, ma solo tendenzialmente. Se così è, la sentenza Manzo è senz'altro condivisibile, quando pone la questione dell'applicabilità della Balduzzi a prescindere dalla forma di colpa. E' un'applicazione al bacio della Balduzzi, che invero non distingue fra le forme di colpa.

L'attuale stato di salute del colosso non è dei migliori. Colpirà ancora? Nella risposta al pronostico gioca un ruolo il fenomeno della c.d. autoreferenzialità della giurisprudenza di Cassazione: i principi posti nei precedenti vengono richiamati in motivazione senza una rinnovata revisione critica e vengono quindi assunti quale *ratio decidendi*. A ciò si aggiunge l'innegabile agilità applicativa del *culpa levis sine imperitia non excusat*.

Colpirà quindi. Forse si riprenderà e farà come Smaug²⁰. O forse come Smaug, verrà ucciso²¹. Ma si desidera qui offrire il pronostico al Lettore.

¹⁸ [ROIATI, Prime aperture cit.](#), p. 5; V. anche: MANNA, *Medicina difensiva e diritto penale*, Pisa, 2014, 178; DI GIOVINE, *In difesa del cd. Decreto Balduzzi (ovvero: perché non è possibile ragionare di medicina come se fosse diritto e di diritto come se fosse matematica)* in *Arch. pen.*, 2014, 7; [SIRENA, La responsabilità medica alla luce della legge Balduzzi](#), in *Altalex*, 23 maggio 2013.

¹⁹ Sentenza Cantore, cit., p. 17.

²⁰ [Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate – L'attacco di Smaug.](#)

²¹ [Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate – La morte di Smaug.](#)